

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive,
commercio e turismo

Disegno di Legge AC 1437

***"Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,
recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il
potere di acquisto e a tutela del risparmio"***

Roma, 13 ottobre 2023

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Deputati,

desideriamo ringraziare Voi e tutti i Membri delle Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività produttive, commercio e turismo (X) della Camera, per aver voluto invitare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. a partecipare in Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge AC 1437 sulla conversione in legge del DL n. 131/2023 recante *Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*.

Il GSE è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e il cui operato è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

In particolare la Società riveste un ruolo primario nella gestione degli incentivi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, nonché per la mobilità sostenibile mediante i meccanismi di sostegno per i biocarburanti e il biometano.

È capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e Acquirente Unico - AU S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale.

Il GSE ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo a supporto delle imprese, della PA e dei cittadini, per il corretto utilizzo e accesso alle opportunità offerte dai meccanismi di incentivazione, anche attraverso il monitoraggio e l’elaborazione delle statistiche relative agli obiettivi energia e clima, la gestione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di CO₂, nonché con l’avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Il GSE supporta il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Istituzioni di riferimento nella definizione delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso analisi funzionali all’elaborazione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e nell’attuazione di alcune delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quali: lo sviluppo di reti e sistemi di teleriscaldamento [M2C3 – I3.1], la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo [M2C2- I1.2], lo sviluppo del biometano [M2C2 – I1.4], di parchi agricoli [M2C1 – I2.2] e dei sistemi agrivoltaici [M2C2 – I1.1], nonché la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici [M2C2 – I4.3].

È impegnato nello sviluppo di piattaforme digitali per fornire alle Regioni strumenti cartografici e cruscotti funzionali a caratterizzare il territorio rispetto all’idoneità per procedimenti autorizzativi semplificati e a rappresentare il potenziale di ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio.

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai clienti finali, in particolare ai clienti industriali energivori e ad alto consumo di gas, il GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui al DL 1 marzo 2022, n. 17, ha avviato procedure per:

- la cessione - a tre anni - di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella propria disponibilità (cd. “Electricity release”);
- l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale da produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas (cd. “Gas release”).

Il GSE ha altresì svolto, ai sensi del DL 30 giugno 2022, n. 80, il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

Il GSE ha esperienza pluriennale nell'ambito del sistema EU ETS. Ai sensi degli artt. 6 e 23 del decreto legislativo n. 47/2020, svolgendo altresì il ruolo di Responsabile del Collocamento (cd. "Auctioneer") delle quote EUA e EUA-A per l'Italia, e supporta i Ministeri competenti nella partecipazione a gruppi di lavoro europei sul tema.

Il decreto legislativo suddetto, all'articolo 4, affida inoltre al MASE, con il supporto tecnico-specialistico del GSE, la gestione dei cosiddetti "Piccoli e Molto Piccoli Emettitori".

Il GSE, ai sensi della Legge n. 112/2023, supporta il MASE nell'istituzione nell'ordinamento nazionale dell'*Emission Trading System* per la riduzione delle emissioni nei settori dell'edilizia, dei trasporti su strada e dei settori addizionali come previsto dall'aggiornamento dello scorso maggio della direttiva ETS.

Dal 2008, il GSE è componente di diritto del Comitato ETS unitamente all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), a Unioncamere, e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), società *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con riferimento al Decreto Legge n. 131/2023, oggetto della presente Memoria, il GSE rappresenta quanto segue.

Il provvedimento reca importanti misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, tutelare il risparmio e sostenere la competitività delle imprese.

Tra queste si segnala per l'importanza che riveste per il settore elettrico, oltre che per gli aspetti di diretta competenza del GSE, l'articolo 3, sulla riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Articolo 3 - Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Ambito di applicazione

La disposizione introduce una riforma dell'agevolazione prevista per le imprese a forte consumo di energia elettrica ("energivori") attualmente prevista dal DM 21 dicembre 2017 in attuazione dell'articolo 19 della Legge n. 167/2017. Rispetto al vigente regime, la riforma del Legislatore realizza una significativa semplificazione amministrativa, sia a vantaggio del sistema sia delle imprese, che si fonda sul superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese. L'obiettivo della riforma è l'adeguamento della misura alla *Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022* (di seguito anche "Linee guida"). Il regime di aiuto a favore delle imprese energivore attualmente vigente, approvato dalla Commissione UE il 24 maggio 2017, trova infatti fondamento nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore. Le nuove Linee guida prevedono che gli Stati membri modificano, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore

dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla medesima disciplina entro il 31 dicembre 2023.

In questa prospettiva l'articolo 3 del DL n. 131/2023 introduce un nuovo regime di aiuto per le imprese energivore che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'efficacia della misura è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 14).

Requisiti e condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione

Vengono quindi stabiliti i requisiti per l'ammissione al regime in coerenza con le nuove Linee guida.

A tal fine è anzitutto precluso l'accesso alle imprese che versano in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà* (comma 3)

Ciò posto ai sensi del comma 1 possono accedere al regime le imprese che hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che appartengono a una delle seguenti categorie:

- a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- c) che non operano in uno dei suddetti settori ma hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, recante *Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore* (cd. "clausola grandfathering").

Un'ulteriore ipotesi di ammissibilità al regime è prevista dal comma 2 per le imprese che, oltre a rispettare la soglia di consumo annuo di 1 GWh, operano in un settore o sotto-settore non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 delle Linee guida, ma che è considerato ammissibile ai sensi del paragrafo 406 delle medesime Linee Guida (a tal fine è previsto che con decreto del MASE sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi delle previsioni delle Linee guida).

La possibilità di beneficiare del regime è altresì condizionata (cd. "green conditionality") all'obbligo in capo alle imprese beneficiarie di effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e di adottare una delle seguenti misure (comma 8):

- a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

È previsto che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettui i controlli per accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica.

L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle ulteriori misure previste dal comma 8. In questi casi è prevista una collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, con il GSE e con l'ISPRA, rispettivamente in relazione alle misure di riduzione dell'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica tramite il ricorso a fonti che non emettono carbonio e a quelle di investimento per ridurre in modo sostanziale le emissioni di gas a effetto serra (comma 9); la medesima disposizione demanda inoltre al GSE i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle riduzioni della contribuzione (vedi *infra*).

Gli esiti dei controlli di ENEA sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

In caso di inadempimento degli obblighi, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori misure di sconto esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.

Natura e quantificazione della misura.

In continuità con il regime vigente disciplinato dal DM 21 dicembre 2017, l'agevolazione è concessa sotto forma di sconto sulla spesa degli oneri generali di sistema elettrico destinati al finanziamento delle fonti di energia elettrica rinnovabili (elemento denominato A3* della componente Asos).

L'intensità dello sconto varia in funzione dei diversi criteri di ammissione (comma 4).

In particolare:

- a) per le imprese che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, lo sconto è riconosciuto nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;

- b) per le imprese che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- c) con riferimento alle imprese che non operano in uno dei suddetti settori ma hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (cd. "clausola di *grandfathering*"), nella misura del minor valore:
 - 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
 - 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
 - 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa.

La contribuzione così determinata è ridotta per le imprese a rischio rilocalizzazione e per quelle in regime di clausola *grandfathering* che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità (commi 5 e 6).

In questi casi il contributo è, rispettivamente, pari:

- i.* per le imprese a rischio rilocalizzazione, al minor valore tra il 15% della componente A3* e lo 0,5% del VAL dell'impresa;
- ii.* per le imprese in regime di clausola *grandfathering*, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della A3* e l'1,5% del VAL dell'impresa.

Come già accennato, la verifica del rispetto di tali condizioni è demandato allo scrivente GSE (comma 9).

I contributi non possono essere inferiori al prodotto tra 0,5 Euro/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. È quindi stabilita la soglia di contribuzione minima inderogabile, che deve essere in ogni caso garantita in coerenza con la disciplina comunitaria (comma 7).

Provvedimenti di attuazione

La norma prevede diversi provvedimenti e livelli di attuazione.

All'ARERA è demandata (comma 10) l'adozione della disciplina di dettaglio della misura, con particolare riferimento a:

- a) le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni e attestano il possesso dei requisiti di ammissione;
- b) le modalità con cui la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di ammissione e costituisce e aggiorna l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo;
- c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività suindicate;
- d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli di competenza;
- f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni;
- g) le modalità per il controllo ex-post previsto dalle Linee guida e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
- h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.

Le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli obblighi per il riconoscimento della misura, inclusi quelli di consumo energetico, nonché per lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA, sono rimessi a un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentita l'ARERA (comma 11).

Ai sensi del comma 12, spettano invece a CSEA la trasmissione annuale di una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni in esame al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA, nonché gli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede infine all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex-post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 delle Linee guida.

Osservazioni del GSE

Il GSE accoglie con favore le modifiche introdotte dal DL n. 131/2023 al regime di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia.

Si tratta infatti di una misura che va indubbiamente nella direzione indicata dal Legislatore europeo con la Direttiva “RED 3” in corso di pubblicazione, che individua tra le principali linee di azione a disposizione degli Stati membri per raggiungere la quota vincolante di rinnovabili nel consumo finale di energia dell’UE al 42,5% entro il 2030, la decarbonizzazione del settore industriale attraverso la promozione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili e il ricorso ai PPA (*Power Purchase Agreements*).

Per quel che concerne in particolare il ruolo che il Legislatore assegna al GSE nel complessivo governo della misura, si espongono le seguenti considerazioni.

Come osservato, nell’ambito delle misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica le attività rimesse alla cura del GSE consistono:

- nella collaborazione per lo svolgimento delle attività di controllo in relazione agli interventi da parte delle imprese beneficiarie per la riduzione dell’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica tramite il ricorso a fonti che non emettono carbonio, in adempimento di uno degli obblighi alternativi previsti per il riconoscimento dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del DL n. 131/2023;
- nella collaborazione per lo svolgimento delle attività di controllo in relazione alla copertura del 50% da parte delle imprese beneficiarie del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, per beneficiare della riduzione della contribuzione ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6 del DL n. 131/2023.

Si tratta in tutta evidenza di attività che si collocano in una posizione sinergica rispetto al ruolo che il GSE già svolge nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che favoriscono la valorizzazione delle competenze e del *know how* in possesso della scrivente Società in nuovi ambiti di azione a beneficio del sistema.

Quanto affermato dianzi è certamente valido con riferimento alle verifiche sui consumi di energia elettrica che la riforma dell’agevolazione per le imprese energivore assegna al GSE.

Ai sensi del quadro normativo-regolatorio di riferimento, il GSE è infatti il soggetto deputato alla certificazione dei consumi elettrici rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali.

Il fondamento normativo si rinviene nell’articolo 9 del Decreto Ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, recante *Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di*

garanzie di origine, oltreché nella Delibera ARERA 235/2022/R/COM che abilita il GSE ad utilizzare le garanzie di origine annullate a favore di clienti finali o direttamente dagli utenti di dispacciamento in prelievo, per la fornitura di un servizio di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili.

Per effettuare il servizio di certificazione dell'energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica saranno, quindi, tenute in considerazione:

- le **Garanzie di Origine** annullate relative all'energia elettrica rinnovabile prelevata dalla rete e inclusa in contratti di fornitura (cd. "**Offerte verdi**"), nonché quelle annullate in relazione all'energia elettrica **rinnovabile** autoprodotta e **auto-consumata**;
- l'energia elettrica **Non rinnovabile** prelevata dalla **rete** inclusa in contratti di fornitura;
- l'energia elettrica **Non rinnovabile** autoprodotta e **auto-consumata**.

Attualmente il GSE è impegnato nella definizione della procedura tecnica relativa all'erogazione del servizio di certificazione in parola ai sensi dell'articolo 17 del citato DM n. 224/2023. Dopodiché la procedura dovrà essere trasmessa all'Autorità, che si pronuncerà nel merito entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Al riguardo potrebbe essere opportuno promuovere sin d'ora un coordinamento tra quest'ultimo provvedimento e quelli previsti per l'attuazione della misura di agevolazione per le imprese energivore (delibera dell'Autorità e al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la cui adozione è rispettivamente prevista dai commi 10 e 11 dell'articolo del DL n. 131/2023), i cui evidenti punti di contatto potrebbero forse suggerire l'introduzione di misure di raccordo.

Altrettanto palesi sono le convergenze esistenti tra le verifiche più specifiche finalizzate al riconoscimento della riduzione della contribuzione ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 del DL n. 131/2023, che il GSE dovrà svolgere per accertare che la copertura del 50% del consumo delle imprese beneficiarie con fonti che non emettono carbonio, sia soddisfatta per almeno il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure per almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità.

Come noto il GSE gestisce i meccanismi di promozione dell'autoconsumo, dalle più risalenti configurazioni dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) alle più recenti configurazioni per l'autoconsumo diffuso, introdotte dal DLGS 8 novembre 2021, n. 199 e dal DLGS 8 novembre 2021, n. 210, e oggetto della disciplina del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato dall'ARERA con la Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, per quanto riguarda le modalità e la regolazione economica dell'energia elettrica prodotta. Il GSE sarà inoltre chiamato a gestire il regime di incentivazione per le *Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile* di cui al Decreto Ministeriale di attuazione dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199/2021 di prossima adozione.

Sebbene l'attività demandata al GSE in relazione ai sistemi di autoconsumo rilevanti per la misura di agevolazione per le imprese energivore (autoconsumo in sito e autoconsumo a distanza con collegamento diretto) necessiterà dell'adozione di misure di attuazione per dotare la scrivente Società degli strumenti regolatori per svolgere i nuovi compiti assegnati, è indubbia l'esperienza che il GSE potrà mettere a disposizione del sistema in tale ambito, così come sono altrettanto evidenti le sinergie realizzabili rispetto alle attività che la scrivente Società già svolge nel medesimo ambito settoriale.

In ultimo, si sottolinea la sinergia esistente tra le competenze del Gruppo GSE in materia di Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine e le verifiche che il GSE dovrà svolgere per accertare la percentuale di copertura del consumo elettrico delle imprese beneficiarie tramite contratti di approvvigionamento a termine. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del DLGS 8 novembre 2021, n. 199, il GME organizza e gestisce la Bacheca dei contratti compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, con la finalità di: a) promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; b) consentire l'assolvimento dell'obbligo di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine conclusi tra gli operatori.

Per quanto riguarda invece l'attuazione del comma 8 lettera b) e lettera c) dell'articolo 3, e in particolare la valutazione dei progetti volti a mitigare le emissioni, il GSE può mettere a disposizione di ENEA e ISPRA le competenze maturate in materia di *Emission Trading* nell'ambito del Comitato ETS, nonché nella gestione dei meccanismi di incentivazione (Certificati Bianchi e Cogenerazione ad Alto Rendimento, nonché inter alia Fondo per la Transizione industriale) a beneficio dell'innovazione in chiave sostenibile dell'industria.

Rileva, tra l'altro, che una delle novità introdotte dalla direttiva 2023/959/UE per il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 del -62% riguarda il rispetto di regole più stringenti per l'assegnazione di quote a titolo gratuito. Il rilascio di tali quote sarà, infatti, condizionato all'adeguamento da parte dei gestori di impianti in EU ETS alle raccomandazioni riportate negli audit energetici e, in alcuni casi specifici, alla predisposizione di un Piano di neutralità climatica.

Appare opportuno evidenziare infine che in sede di attuazione sarà probabilmente necessario declinare le tipologie di controlli da eseguire per *"determinare il livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione [...]"* (articolo 3, comma 8, lett. c), DL n. 131/2023).